REGOLAMENTO (CE) N. 416/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2710/93 in ordine a talune gare particolari per la vendita di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d'intervento da utilizzare nella Comunità nel settore dei carburanti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione, del 12 febbraio 1993, che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio e detenuti dagli organismi d'intervento [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94 [2], in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3403/93 [4], in particolare l'articolo 30,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2710/93 [5] la Commissione ha annullato le gare particolari n. 7/90 CEE e n. 8/90 CEE indette con i regolamenti (CEE) n. 3389/90 [6] e (CEE) n. 3390/90 [7] della Commissione, per le partite di alcole che non erano state prese in consegna, ed ha previsto che l'utilizzazione dell'alcole della prima partita della gara particolare n. 7/90 CEE e delle prime due partite della gara particolare n. 8/90 CEE dovesse essere terminata entro due anni a decorrere dal 1° ottobre 1993, salvo caso di forza maggiore;

considerando che, nelle condizioni di gara derivanti dal disposto del regolamento (CEE) n. 2220/85, l'inosservanza del termine del 1° ottobre 1995 può comportare l'incameramento progressivo e totale della cauzione di buona esecuzione di 90 ECU/hl senza che la totalità degli alcoli aggiudicati venga utilizzata ai fini previsti; che occorre prorogare tale termine, che occorre inoltre, nella fattispecie, rendere più graduali gli effeti delle attuali norme di incameramento delle cauzioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 allo scopo di garantire il soddisfacimento di una delle esigenze principali per tali gare e cioè l'utilizzazione effettiva nella Comunità dell'alcole aggiudicato nel settore dei carburanti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2710/93 è sostituito con il seguente:

«*Articolo 3*

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione e salvo caso di forza maggiore, se il termine di cui all'articolo 2 è oltrepassato la cauzione di buona esecuzione di 90 ECU/hl di alcole a 100 % vol è incamerato nelle misura

a) del 15 % in ogni caso,

b) del 50 % del saldo ottenuto previa deduzione del 15 %, qualora l'utilizzazione di cui al suddetto articolo non avvenga prima del 30 giugno 1996.

La cauzione è incamerata in toto qualora venga oltrepassata la data del 31 dicembre 1996.

2. In deroga all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione di buona esecuzione di cui al paragrafo 1 può essere svincolata dall'organismo d'intervento che la detiene solo quando la totalità degli alcoli della prima partita della gara particolare n. 7/90 CEE e delle prime due partite della gara particolare n. 8/90 CEE sia stata utilizzata nella Comunità nel settore dei carburanti.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.
[2] GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.
[3] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
[4] GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 4.
[5] GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 131.
[6] GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 19.
[7] GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 21.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione